

ARTICOLO 6

"DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO"

DIRITTO AD UN'UDIENZA PUBBLICA: *selezione in materia Civile**(settembre 2013)***L'articolo 6 § 1 CEDU:**

"Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata in una udienza pubblica (...) sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...). La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia".

Sommario: 1. Significato di "udienza pubblica" - 2. Diritto ad una "udienza orale" - 3. Presenza e limitazioni alla stampa e al pubblico – 4. Portata dell'art.6 § 1 nell'ambito del diritto civile – 5. A) Processi civili ordinari – 6. B) Procedimenti disciplinari – 7. C) "Altri" processi civili (controversie di previdenza sociale e processi di natura fiscale)

1. Significato di "udienza pubblica"

1. Un primo importante elemento che disegna questa garanzia è che l'udienza, in linea generale, deve avere luogo in pubblico per mettere le parti al riparo da un'amministrazione della giustizia in segreto sottratta al pubblico scrutinio. Nel rendere l'amministrazione della giustizia trasparente, la pubblicità contribuisce a raggiungere lo scopo dell'art.6 § 1, ossia l'equo processo, la garanzia del quale è uno dei principi fondamentali di ogni società democratica (*Pretto e altri c. Italia*, No. 7984/77, 8 dicembre 1983, § 21). Questo è anche uno

dei mezzi attraverso i quali può essere mantenuta la fiducia nei tribunali (*Diennet c. Francia*, No.18160/91, 26 settembre 1995, § 33).

2. Un processo rispetta il requisito della pubblicità se è aperto alla stampa e al pubblico, sia in astratto che in concreto. In molti casi queste condizioni sono soddisfatte da una normale aula di udienza grande quanto basta ad accogliere il pubblico o, al di fuori e in particolare in un luogo come una struttura detentiva, qualora siano prese misure compensative per assicurare che il pubblico e i media sono debitamente informati del luogo dell'udienza ed è loro garantito un effettivo accesso (*Riepan c. Austria* No.35115/97, 14 novembre 2000, § 29).

2. Diritto ad una "udienza orale"

3. Il diritto ad un'"udienza pubblica" contenuto nell'articolo 6 § 1 implica in linea di principio e logicamente un diritto ad un'"udienza orale" (*Döry c. Svezia*, No.28394/95, 12 novembre 2002, § 37), in contrasto con procedimenti meramente documentali, (*Göç c. Turchia*, No.36590/97, 11 luglio 2002, § 47).

4. Una recente evoluzione giurisprudenziale evidenzia che il carattere eccezionale delle circostanze che possono giustificare una dispensa dall'udienza orale dipende essenzialmente dalla natura della questione giuridica che dev'essere decisa dal tribunale nazionale, e non dal fatto che l'eccezione possa intervenire comunemente (*Miller c. Svezia*, No. 55853/00, 8 febbraio 2005, § 29).

5. Il diritto ad un'udienza orale ha una portata generale, che si applica non solo quando il tribunale proceda in pubblico, ma anche quando le udienze avvengano in camera di consiglio, allorquando il pubblico e la stampa possono essere esclusi a causa della natura della controversia senza che ciò comporti una violazione dell'art.6 § 1 della Convenzione.

3. Presenza e limitazioni alla stampa e al pubblico

6. Il testo dell'articolo 6 § 1 stesso contiene diverse eccezioni alla regola:

a) - "*Interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale*": nell'applicare questo lemma la Corte ha frequentemente fatto uso di un test di proporzionalità, per stabilire

se la restrizione del diritto fosse adeguata a rispondere ad un pressante bisogno sociale, in particolare la considerazione dell'ordine pubblico e dei problemi di sicurezza che sarebbero stati generati se il processo fosse stato celebrato in pubblico (*Campbell e Fell c. Regno Unito*, Nos.7819/77, 7878/77, 28 giugno 1984, § 86-88).

7. b) - "*Interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa*": la previsione si applica in primo luogo nelle controversie che vedono i genitori litiganti in controversie divorzili o di separazione, avuto riguardo all'interesse preminente del minore che può determinare la soppressione dell'udienza anche ove vi sia un'istanza di fissazione della residenza del minore (*B. e P. c. Regno Unito*, Nos. 36337/97 e 35974/97, 24 aprile 2001, § 38). Tuttavia, un'udienza pubblica è necessaria per sottrarre un bambino alla potestà genitoriale e trasferirla in capo ad un'autorità pubblica (*Moser c. Austria*, No.12643/02, 21 settembre 2006, §§ 96-98).

8. Recentemente, la Corte ha ritenuto essere in violazione della Convenzione il divieto per una persona dichiarata legalmente incapace di avere diretto accesso ad un tribunale nella prospettiva di riottenere la piena capacità giuridica, non essendo sufficiente che l'accesso alla Corte sia garantito al legale rappresentante. Elementi di cui tener conto sono il fatto che la proibizione sia generale o preveda eccezioni, che i dispositivi interni operino una periodica revisione dello stato di miglioramento/peggioramento della malattia psichica entro ragionevoli intervalli temporali, che vi sia adeguato controllo sull'effettivo esercizio dei poteri da parte del legale rappresentante negli interessi dell'incapace (*Nataliya Mikhaylenko c. Ucraina*, No. 49069/2011, 30 maggio 2013, § 41).

9. c) - "*Nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia*": è un principio giurisprudenziale consolidato che è possibile limitare la natura aperta e pubblica del processo per proteggere la persona e la privacy di testimoni, o per promuovere uno scambio non condizionato di informazioni e di opinioni nel perseguimento della giustizia (*Osinger c. Austria*, No.54645/00, 24 marzo 2005, § 45).

10. In linea di principio, la natura pubblica può essere esclusa solo nei casi summenzionati, previsti all'art.6 § 1 della Convenzione, e la lista è stata generalmente interpretata dalla Corte come esaustiva, dal momento che la giurisprudenza riconosce pochissime ulteriori eccezioni

che non cadono entro la lista. Ad esempio, una limitazione della pubblicità può essere giustificata in processi riguardanti questioni altamente specialistiche, come controversie in materia di previdenza sociale (*Schuler-Zgraggen c. Svizzera*, No.14518/99, 24 giugno 1993, § 58), o questioni puramente in diritto, come nella materia delle successioni mortis causa (*Varela Assalino c. Portogallo*, No. 64336/01, (dec.) 25 aprile 2002).

4. Portata dell'art.6 § 1 nell'ambito del diritto civile

11. La Convenzione non contiene alcuna definizione di cosa si intenda per “diritti civili ed obbligazioni”. Tuttavia, è un principio consolidato nella giurisprudenza della Corte che la nozione di “diritti civili ed obbligazioni” non possa essere interpretata solo con riferimento alla legge nazionale dello Stato responsabile, e solo la natura del diritto in gioco è di primaria rilevanza (*König c. Germania*, No.6232/73, 28 giugno 1978, §§ 88-90).

12. Perciò, l'articolo 6 non copre solo controversie tra individui o tra un individuo e lo Stato a condizione che quest'ultimo agisca come privato, soggetto al diritto privato, mentre quale sia l'autorità giurisdizionale investita della relativa giurisdizione non è elemento decisivo (*Ringeisen c. Austria*, No.2614/65, 16 luglio 1971, § 94).

Alcuni esempi tratti dalla casistica giurisprudenziale possono chiarire quando trova applicazione la protezione, in particolare nelle controversie tra individui e governi.

5. A) Processi civili ordinari

13. Il “diritto ad un'udienza orale” è un'importante garanzia, parte del “diritto a un tribunale” consacrato dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, che si applica in primo luogo a tutti i giudici ordinari, ossia entro l'ordinamento giudiziario ordinario. In particolare, si applica ai giudici civili ordinari (*Golder c. Regno Unito*, No.4451/70, 21 febbraio 1975, §§ 33-36)

14. Per tutti i processi che cadono nella sfera di applicazione civile dell'articolo, c'è una presunzione in favore della necessità di celebrare un'udienza orale, almeno in un grado di giudizio. E' pacifico che anche arbitrati obbligatori debbano rispettare questa garanzia (*Scarth c. Regno Unito*, No.33745/96, (dec.) 21 maggio 1998). Tuttavia, la tenuta sistematica di udienze può essere un ostacolo alla particolare diligenza richiesta in casi di previdenza sociale

e, in ultima analisi, può anche porre problemi di compatibilità con il requisito della ragionevole durata del processo, protetta dal medesimo art. 6 § 1 (*Boddaert c. Belgio*, No.14518/89, 12 ottobre 1992, § 39), e questi temperamenti rendono la garanzia non assoluta.

15. Le garanzie di cui all'art. 6 § 1, in generale, si applicano ai processi che riguardano controversie relative al pubblico impiego, ove sia fatto valere un diritto economico, ad esempio relativo al livello salariale, e ove i poteri discrezionali dell'autorità amministrativa non siano in gioco (*De Santa c. Italia*, No. 25574/94, 2 settembre 1997 §§ 16-17). Al contrario, ove il risvolto economico dipenda da una pregiudiziale decisione sulla illegittimità di un atto amministrativo, o comunque è basato sull'esercizio di poteri discrezionali, l'art.6 è stato ritenuto non applicabile (*Spurio c. Italia*, No.23217/94, 2 settembre 1997, § 19).

16. Anche in alcune tipologie di processi civili, particolari circostanze e la peculiare natura della controversia possono giustificare la dispensa dall'udienza pubblica, come ad esempio procedimenti di exequatur, riguardanti esclusivamente questioni di diritto e non il merito di decisioni di tribunali stranieri (*Saccoccia c. Austria*, No.69917/01, 18 dicembre 2008, §§ 63-67).

6. B) Procedimenti disciplinari

17. Il diritto ad un'udienza pubblica pone problemi particolari nell'area dei procedimenti pendenti davanti a tribunali speciali, che non possono essere classificati come civili ordinari né come penali secondo la legge nazionale. Questo è il caso, tra gli altri, dei procedimenti disciplinari. Al fine di determinare se una violazione si qualifichi come penalmente o disciplinarmente rilevante ai fini della Convenzione, si applicano tre criteri evidenziati nella sentenza Engel e confermati dalla giurisprudenza successiva: è necessario in primo luogo verificare se la violazione è qualificata come penalmente rilevante dal sistema giuridico nazionale, in secondo luogo accertare la natura della violazione e, infine, considerare la natura e il grado di severità della sanzione giuridica (*Engel e altri c. Paesi Bassi*, Nos. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72, 8 giugno 1976, §§ 82-83).

18. In linea di principio, anche i procedimenti disciplinari devono offrire le garanzie di cui all'art.6, incluso il diritto ad un'udienza orale (*Öztürk c. Germania*, No. 8544/79, 21 febbraio

1984, § 56). Tuttavia, è pacifico in giurisprudenza che il potere-dovere di giudicare nei procedimenti disciplinari può essere conferito a professioni o corpi amministrativi che non rispettano i requisiti dell'art.6 § 1 della Convenzione, dal momento che in molti ordinamenti europei tali decisioni possono essere soggette alla revisione da parte di un corpo giudiziale che ha piena giurisdizione (*Albert e Le Compte c. Belgio*, No.7299/75, 7496/76, 10 febbraio 1983, § 29).

7. C) “Altri” processi civili (controversie di previdenza sociale e processi di natura fiscale)

19. Le controversie di previdenza sociale sono state costantemente qualificate dalla Corte questioni di “diritto civile” nel significato dell'art.6 § 1 (*Deumeland c. Germania*, No.9384/81, 29 maggio 1986 §§ 73 - 74), come per esempio un'obbligazione di pagare contributi ad un regime previdenziale pubblico, che cade nella sfera di applicazione della previsione dell'art.6 § 1 (*Feldbrugge c. Paesi Bassi*, 8562/79, 29 maggio 1986, §§ 41-46).

20. Nei processi di natura fiscale, sino ad ora la Corte ha stabilito che l'art.6 § 1 si applica in linea di principio sul solo versante penale e, anche in questo caso, in modo non assoluto, ossia va tenuto conto della gravità del caso (*Jussila c. Finlandia*, No.73053/01, GC, 23 novembre 2006 § 43). Ad esempio, la garanzia si applica in caso di multa per rifiuto di esibire documentazione fiscalmente rilevante, ove il principio del divieto di auto-incriminazione è in gioco (*Chambaz c. Svizzera*, 11633/04, 5 aprile 2012, §§ 50 - 58). Al contrario, il diritto ad un'udienza orale sino ad ora non è stato ritenuto applicabile a processi civili tributari (*Ferrazzini c. Italia* No. 44759/98, GC, 12 luglio 2001, §§ 20-31). [P. GORI]